

## UN DIAMANTE PER SEMPRE

Il Tribunale di Verona ha di recente emesso un provvedimento sulla vicenda relativa all'acquisto di diamanti da investimento ([Ordinanza del Trib. di Verona, 23 maggio 2019 – Dott. Vaccari](#)).

Una delle ultime criticità che periodicamente colpiscono il mondo dei piccoli investitori è quella dei diamanti per investimento.

Indubbiamente il diamante costituisce, per una clientela alla perpetua ricerca di soluzioni che le consentano, o di ottenere interessanti rendimenti, o di acquisire "beni rifugio", una apparente valida alternativa.

E difatti il diamante:

- ✓ è un bene che può essere facilmente riposto/nascosto e può concentrare in una dimensione ridottissima anche un valore di grande entità;
- ✓ è indubbiamente un bene durevole non soggetto a deterioramento;
- ✓ è un bene destinato, nel generale convincimento, ad incrementarsi di valore, in presenza di inflazione e/o crisi dei mercati finanziari ed è esente da imposizioni fiscali;
- ✓ è un bene che per la sua indubbia bellezza ispira un senso di sicurezza e di preziosità.

Tutte queste caratteristiche e questi apparenti pregi non potevano certo sfuggire alla attenzione di svariati Istituti di credito, sempre alla ricerca di investimenti alternativi da proporre alla propria clientela *retail*.

Si è assistito così - a cavallo del primo decennio di questo secolo - ad una offerta tramite i canali bancari di "diamanti da investimento", destinati ai piccoli risparmiatori desiderosi di trovare soluzioni che li ponessero al sicuro da crisi internazionali come quella della Lehman Brothers, o da oscillazioni dell'euro connesse al "rischio paese" di Stati sovrani aderenti alla UE.

Lo schema operativo relativo al collocamento di tali pietre preziose era abbastanza semplice:

- di solito era lo stesso funzionario di Banca a proporre al cliente questa forma di investimento e l'acquisto del bene avveniva o nei locali della Banca o comunque per il tramite della Banca stessa;
- I diamanti venivano forniti e certificati da due società specializzate del settore, che riconoscevano alla Banca collocatrice una commissione pari al 10 - 20%, rispetto all'ammontare dell'investimento del cliente;
- la Banca stessa segnalava alle due società anzidette le offerte di acquisto sottoscritte dalla clientela, trasmetteva la documentazione sottoscritta e successivamente consegnava i diamanti, di solito in un blister, al cliente intestatario della operazione.

E' bene anche aggiungere che, di fatto, il cliente raramente si preoccupava di accertare l'effettivo valore del bene, trattandosi sostanzialmente di un rapporto altamente fiduciario con la Banca.

Ciò, anche perché il prezzo relativo ai diamanti non ha un fixing ufficiale, ma trova unicamente un riferimento di massima su alcuni listini utilizzati dai grossisti di pietre preziose, quali il "*Rapaport diamond report*" e l'"*International diamond exchange*".

Sta di fatto, però, che dopo qualche tempo alcuni investitori, incominciando a nutrire forse qualche dubbio sul reale valore dell'acquisto effettuato, sottoponevano all'esame ad esempio dei loro gioiellieri di famiglia, il diamante in loro possesso, ricevendo un'amara sorpresa: il bene veniva costantemente valutato per importi decisamente inferiori rispetto alla somma sborsata.

Progressivamente veniva alla luce una realtà alquanto deludente, poiché emergevano alcuni elementi tali da sostanzialmente vanificare la bontà dell'investimento:

- anzitutto molto spesso il valore intrinseco delle pietre era inferiore a quello dichiarato
- di norma poi il prezzo di acquisto era maggiorato di una serie di oneri accessori (talvolta ignoti perfino alla Banca collocatrice), consistenti ad esempio in oneri doganali, costi di trasporto, IVA e margini di guadagno per la società venditrice.

Tali circostanze, via via, assumevano i contorni di una vera e propria "*querelle*" con risonanza sugli organi di stampa, approfondimenti in alcune trasmissioni televisive e con una inevitabile sequela di reclami e contestazioni da parte di quella clientela che si sentiva a questo punto truffata.

In estrema sintesi, ben presto, nella attività di collocamento di diamanti tramite i canali bancari emergevano profili di indiscutibile illiceità, che si sostanziavano, sia nella possibile fattispecie del reato di truffa, sia nella violazione di precetti connessi al Codice del Consumo, sia infine nella ipotesi di auto riciclaggio.

Il risvolto giudiziale di tutto ciò si estrinsecava poi in una serie di provvedimenti ed iniziative destinate ad avere un forte impatto sulle Banche coinvolte, oltre che sulle società specializzate in diamanti. E difatti:

- il Tribunale di Milano nell'ambito delle indagini avviate, disponeva, per il tramite della Guardia di Finanza, il sequestro preventivo dei diamanti per un valore di oltre 700 milioni;
- lo stesso Tribunale, con sentenza 15 gennaio 2019, dichiarava il fallimento della società IDB - Intermarket Diamond Business, con una decisione che per certi versi rendeva ancor più fragile la posizione di quella clientela che, all'atto dell'acquisto del diamante, non aveva ritirato la pietra, ma l'aveva lasciata in deposito presso la società venditrice.
- nel contempo, il TAR del Lazio con ben cinque sentenze (n. 10965-10969), depositate il 14 novembre 2018, confermava la validità delle sanzioni irrogate nel frattempo dall'Antitrust a società venditrici e Banche coinvolte per un totale di 12.3 milioni di Euro.

Le motivazioni connesse a tali multe consistevano:

- Nell'aver prospettato in modo omissivo ed ingannevole l'investimento in diamanti (prezzo di vendita- apprezzamento del valore futuro- liquidabilità- rivendibilità)
- Nell'aver indebitamente aggravato le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso
- Palese responsabilità dei funzionari bancari nella attività di promozione, consiglio e prospettazione degli apparenti vantaggi , in funzione in realtà delle commissioni percepite dalla Banca.

Da ultimo, con Ordinanza del 23 maggio 2019 (estensore dr. Vaccari), il Tribunale di Verona si è pronunciato per la prima volta sulla spinosa vicenda.

Svariati sono i punti interessanti di questa decisione che non mancherà di costituire un prezioso precedente.

Anzitutto, il Tribunale ha accertato che i prezzi dei diamanti venivano fissati autonomamente dalla venditrice secondo la propria convenienza commerciale e contenevano in modo occulto altri costi come ad esempio quello della perizia gemmologica o perfino quelli relativi alla elaborazione del prezzo stesso !

Altrettanto ingannevoli debbono poi essere considerate le indicazioni su un presunto andamento dei mercati e dei presunti indici di redditività dell'investimento.

Risulta anche respinta la impostazione difensiva della Banca convenuta che attribuiva a se stessa soltanto un ruolo di segnalazione.

In realtà, l'Istituto di Credito si poneva come un vero e proprio intermediario, con un proprio utile connesso alla attività e con un ruolo di sollecitazione e promozione per quel tipo specifico di investimento .

*“La Banca è responsabile per il danno economico subito dai clienti che hanno acquistato diamanti in filiale e va condannata al risarcimento. La fonte della responsabilità della Banca va individuata nel rapporto che è intercorso con i clienti per l'acquisto dei diamanti e per aver, con il suo comportamento, tradito l'affidamento in un dovere di diligenza gravante su di essa, in virtù delle sue specifiche competenze professionali” .*

Tuttavia il Tribunale, in tale decisione, ha escluso l'applicazione della normativa di cui al Testo Unico Finanza (TUF), posto che, a suo avviso, il diamante non può essere considerato al pari di uno strumento finanziario.

In merito a tali vicende pur segnalando che:

- molti Istituti di Credito coinvolti hanno attivato procedure interne di rimborso e composizione delle controversie;
- il risarcimento si dovrebbe sostanziare nella differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo, così come ricavato ad esempio dal sopra citato *“Rapaport Diamond Report”*,

resta allo stato insoluto un ulteriore problema di non poco conto, connesso alla scarsa se non inesistente rivendibilità del bene diamante, salvo i casi in cui la Banca, nell'ambito della sua politica di conciliazione, non ritenga di ritirare essa stessa la pietra preziosa.

